

Nelle istruzioni resta aperto il tema dei prelievi per sostenere le spese correnti

La voluntary traccia i flussi

Da indicare cosa ha contribuito a creare il patrimonio

DI DULIO LIBURDI

Percorso dettagliato per i redditi da tassare nell'ambito della voluntary disclosure: andranno individuati, nella relazione che accompagna il modello, i flussi che hanno consentito la creazione del patrimonio estero nonché i redditi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo di beni non dichiarati nel quadro RW. La dimostrazione della irrilevanza dei nuovi apporti, e dunque degli incrementi patrimoniali esteri, somiglierà, presumibilmente, alle prove contrarie richieste ai fini del redditometro. Rimane aperto il tema dei «prelievi», nel momento in cui, ad esempio, gli stessi siano stati effettuati per sostenere spese correnti in Italia od all'estero. Di particolare rilevanza, evidentemente, sarà la documentazione di natura bancaria, fermo restando che la casistica potrebbe essere molto più complessa nel caso in cui, per esempio, alcune movimen-

tazioni siano state effettuate per il tramite di soggetti societari potenzialmente interessati alla emersione nazionale.

La dichiarazione dei patrimoni non dichiarati. Prendendo come esempio il caso più frequente, e cioè quello della persona fisica che non ha dichiarato le proprie attività estere nel quadro RW, il primo step è proprio quello di ricostruire, anno per anno, il quadro RW non presentato. E' altresì evidente che tale ricostruzione ha un presupposto indefettibile nell'ambito della disclosure e cioè quello della analitica spiegazione dei flussi che hanno generato il patrimonio non dichiarato. E questo il punto nodale della procedura: trovare cioè da un lato la giustificazione per l'irrilevanza reddituale dei flussi in questione o determinare correttamente la parte di reddito che è servita per alimentare il patrimonio e che, evidentemente, sconta le imposte in sede di disclosure.

In tal senso, evidentemente, la posizione più complessa è quella del soggetto che ha svolto o svolge attività di impresa in quanto la prima ipotesi potrebbe essere quella dell'avvenuto trasferimento di somme incassate ma non dichiarate. Più in generale, un'utile prova contraria ai fini della disclosure potrebbe essere assimilabile alla prova contraria che normalmente si adotta nell'ambito del redditometro. E cioè la dimostrazione di una disponibilità a titolo di risparmio poi trasferita all'estero ovvero una disponibilità già assoggettata a tassazione. E, su questo, si dovrà comprendere con esattezza quale sarà il grado di correlazione richiesto.

Il secondo step riguarda i flussi reddituali derivanti dalla dismissione o dall'utilizzo a qualunque titolo del patrimonio estero. Si pensi, per esempio, ai frutti di investimenti finanziari ovvero alla locazione di un immobile. La norma fa infatti riferimento ai redditi

derivanti dal patrimonio che, laddove non dichiarati, sconterebbero le imposte in sede di disclosure.

Un percorso, dunque, che si compone di tre elementi:

- la ricostruzione dei flussi che hanno alimentato il patrimonio estero;
- l'individuazione del patrimonio estero non indicato o indicato parzialmente nel quadro RW;
- la ricostruzione dei flussi derivanti dal patrimonio estero non dichiarato.

Gli apporti e le dismissioni. Una parte rilevante della relazione (e del modello) è destinata ad accogliere i «nuovi» apporti che sono stati effettuati al patrimonio estero. Si pensi, per esempio, a un dossier titoli alimentato nel corso degli anni con un bonifico o documentazione di «origine» italiana. In questa ipotesi, evidentemente, il passaggio sarebbe quello già illustrato e cioè la riconducibilità dell'alimentazione del patri-

monio a un reddito imponibile e già tassato o meno. Una questione che appare ancora non del tutto chiara è quella legata alla dismissione o, per meglio dire, ai prelievi che possono essere stati effettuati dal patrimonio estero nel corso degli anni. Una prima ipotesi potrebbe essere quella del prelievo effettuato in modo sostanzialmente corrispondente ai frutti dell'investimento estero e, dunque, una volta individuata la tassazione sul reddito prodotto, sarebbe ininfluente il prelievo. Questo a meno che, il predetto prelievo non corrisponda, a sua volta, ad un nuovo investimento estero che a sua volta ha prodotto redditi. Nella sostanza, si tratterà di individuare correttamente anche il concetto di spese correnti che, quantomeno in termini di compilazione del quadro RW, non ha mai rappresentato una ipotesi di trasferimento fattispecie peraltro non più punibile dopo la legge n. 97 del 2013.

© Riproduzione riservata

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La società interposta

Che differenza c'è se si dichiara o meno una società interposta ai fini della compilazione del quadro RW e come identificare tale interposizione?

A.Z.

Risponde Stefano Loconte

La legge sulla voluntary disclosure è chiara nello stabilire, all'articolo 5-quater comma 1, che ai fini della regolarizzazione devono essere indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero «anche indirettamente o per interposta persona».

La compilazione del quadro RW da parte dei soggetti fiscalmente residenti in Italia, introdotta allo scopo di adempiere agli obblighi del cosiddetto «monitoraggio fiscale», assolve esclusivamente a una funzione informativa di tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero al fine di permettere al fisco la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari connessi al possesso di tali beni. Se dunque il contribuente possiede indirettamente un bene attraverso una società estera che risulta interposta, questi è tenuto a indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi il bene medesimo.

Se viceversa la società estera non risulta interposta, il contribuente è tenuto a indicare nel predetto quadro RW, a seguito della regolarizzazione, la sola partecipazione nella società e non il bene posseduto dalla stessa. Perché una società si possa qualificare come interposta occorre valutare diversi aspetti sia di carattere giuridico che fattuale quali, per esempio, le funzioni e il ruolo che ricopre e quindi se risulta come mera intestataria del capitale produttivo di reddito o se, al contrario, assume una effettiva funzione e finalità gestoria risultando, a differenza del primo caso, attiva.

Il calcolo forfettario

Come e quando si può esercitare l'opzione per l'applicazione del calcolo forfettario dei redditi?

P.S.

Risponde Stefano Loconte

Con riferimento ai cosiddetti conti pocket, la legge 186/2014 consente ai contribuenti di optare, in

luogo della determinazione analitica dei redditi, per il calcolo forfettario di cui all'art. 5-quinquies, comma 8, del dl 167/90.

Detta opzione può essere esercitata, all'atto della presentazione all'Ufficio della richiesta di accesso alla procedura, solo nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

Così facendo, il calcolo dell'imposta da versare sui redditi verrà determinato applicando una aliquota del 27% ad un ammontare corrispondente al 5% del valore complessivo delle loro consistenze alla fine di ciascun anno.

All'importo così ottenuto si andranno, poi, ad aggiungere le relative sanzioni, interessi oltre alle sanzioni per l'inosservanza della disciplina sul monitoraggio fiscale.

L'esercizio di questa opzione determinerà, quindi, un evidente alleggerimento della procedura, anche con riferimento alla complessa attività di ricostruzione documentale, preliminare all'adesione alla procedura di voluntary disclosure.

Tuttavia, va considerato che l'effettiva convenienza del calcolo forfettario andrà valutata caso per caso, in relazione alle numerose variabili che possono influenzare il costo complessivo dell'intera operazione di emersione.

L'eredità del nonno

Ho ricevuto in eredità da mio nonno un conto corrente in Svizzera non dichiarato, che cosa devo pagare per regolarizzare la mia posizione? La relazione di accompagnamento che cosa deve contenere?

G.B.

Risponde Stefano Loconte

Con la procedura di collaborazione volontaria il soggetto che ha ereditato attività estere non dichiarate può regolarizzare la propria posizione con il fisco.

L'erede, per definire la procedura di collaborazione volontaria, dovrà inviare all'amministrazione finanziaria la domanda di adesione e pagare all'erario italiano le imposte e le sanzioni a lui imputate, mentre per il de cuius dovrà pagare unicamente le maggiori imposte in quanto le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza deve

essere presentata la relazione accompagnatoria la quale dovrà contenere in modo dettagliato le violazioni oggetto della procedura e gli imponibili riferibili al periodo sia precedente che successivo alla morte del de cuius, in modo tale da ricostruire la fattispecie oggetto della procedura di collaborazione.

Le traduzioni giurate

Sono un libero professionista e sono residente in Friuli-Venezia Giulia. Appartengo alla minoranza slovena e, dal momento che ho sentito parlare di traduzioni giurate, mi chiedo se doversi avere delle particolari accortezze relativamente alla mia posizione da regolarizzare.

T.R.

Risponde Stefano Loconte

Tra le diverse problematiche che sono emerse nelle ultime settimane, viene affrontata anche quella relativa alla traduzione della documentazione allegata all'istanza di adesione qualora questa non sia esclusivamente in lingua italiana. L'allegato al modello per la voluntary disclosure su relazione e documentazione di accompagnamento specifica nero su bianco che «se la documentazione allegata alla relazione è in lingua straniera, va corredata da una traduzione in italiano».

Aggiungendo che se la documentazione è in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere semplicemente eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta, senza una traduzione giurata. Per tutte le altre lingue servirà invece la traduzione giurata.

Le uniche eccezioni alla regola sono: il francese in Valle d'Aosta, il tedesco a Bolzano (in tali casi non sarà necessaria alcuna traduzione), lo sloveno in Friuli (in quest'ultimo caso, invece, servirà comunque la versione italiana non giurata), se il contribuente appartiene alla minoranza slovena.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary